



enipower

Piazza Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02520.1
www.enipower.it

Trasmesso via PEC

Spett.le

**Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo**

Via C. Colombo, 44
00187 – Roma

CRESS@pec.minambiente.it

e p.c. ISPRA

Via V. Brancati, 48
00144 – Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**ARPAE Emilia Romagna
Direzione Sezione Provinciale
Ravenna**

Via Alberoni, 21
48121 - Ravenna

aora@cert.arpa.emr.it

Prot. 55-2021-FC-VP
Ravenna, 26 agosto 2021

Riferimento: Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-0000246 del 10 giu. 2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower Stabilimento di Ravenna

Oggetto: Comunicazione in merito alla non applicabilità dell'adempimento di cui all'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In riferimento all'oggetto, con la presente si comunica la non applicabilità alla centrale termoelettrica della società Enipower sita nel comune di Ravenna, dell'adempimento di cui all'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come introdotto dal D.Lgs. 102/2020.

A seguito della modifica del D.Lgs. 152/06 da parte del D.Lgs. 102/2020, l'articolo 271, comma 7-bis, prevede infatti che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze pericolose, previste dal citato comma, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviino all'autorità competente una relazione tecnica con la quale si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi

EniPower SpA

Sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1
Capitale Sociale euro 944.947.849 i.v.
Registro imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

L'obbligo si applica in particolare ai processi in cui sono presenti sostanze e miscele con una delle seguenti caratteristiche:

- CMR (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene) con caratteristiche di pericolo H340, H350 o H360;
- con tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;
- classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento CE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH).

Quale prima implementazione, il D.Lgs. 102/2020 prevede all'art.3, comma 7, quanto segue:

"In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e quindi prevede che tale prima comunicazione venga inviata entro il 28 agosto 2021.

Per la centrale termoelettrica Enipower di Ravenna, è stata quindi condotta un'indagine sulle sostanze e miscele alimentate nei cicli produttivi svolti nello stabilimento.

In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite sulla prima applicazione della norma di cui alle Linee guida Regione Emilia-Romagna (Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale del 30 luglio 2021, n. 14471) rientrano nell'adempimento solo le sostanze impiegate come materie prime nei cicli produttivi che originano emissioni autorizzate (o soggette ad autorizzazione), escludendo di fatto ad esempio:

- reagenti, solventi ed altre sostanze utilizzate nell'ambito dei laboratori di ricerca, analisi e/o verifica di qualità, in quanto utilizzate in quantità molto limitate e potenzialmente afferenti solo a punti di emissione in deroga dall'autorizzazione alle emissioni (lettera jj, allegato IV, Parte V, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- detersivi, vernici, additivi ed altre sostanze e/o miscele utilizzate esclusivamente nelle fasi manutentive degli ambienti, degli impianti e degli edifici di stabilimento, in quanto non utilizzate nei cicli produttivi che originano le emissioni.



enipower

Si ricorda inoltre che non sono da considerare quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).

Tale analisi ha evidenziato per la centrale termoelettrica Enipower di Ravenna l'assenza di sostanze e miscele pertinenti in riferimento all'adempimento in oggetto, escludendo quindi l'obbligo di trasmissione della relazione tecnica di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La documentazione atta a dimostrare tale condizione risulta disponibile in stabilimento e soggetta a periodica verifica/aggiornamento.

Si sottolinea, infine, che le procedure societarie prevedono un rigido controllo sull'ingresso in stabilimento di nuove sostanze e miscele (prediligendo l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di preparati senza le caratteristiche di pericolo sopra citate), sulla formazione del personale addetto e sull'utilizzo di adeguati presidi di sicurezza dei lavoratori.

L'eventuale introduzione di nuove sostanze e miscele pertinenti, rispetto all'applicazione del comma 7-bis dell'art.271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sarà quindi oggetto di specifica valutazione e, ove necessario, comporterà l'aggiornamento dell'analisi effettuata.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Gestore

EnipowerSpA

